

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 22 DICEMBRE 1950

(45ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)

«Trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione» (N. 1247-Urgenza):

BITOSSÌ	518, 519
PEZZINI, <i>relatore</i>	518
GRAVA	518
SACCO	518, 519
MONALDI	518, 519
FARINA	519
JANNUZZI	519, 520
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	520, 521
VENDITTI	520

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bei Adele, Bitossi, Bosco Lucarelli, Braccesi, Farina, Grava, Jannuzzi, Labriola, Macrelli, Momigliano, Monaldi, Palumbo, Pezzini, Piscitelli, Putinati, Sacco, Tambarin, Venditti, Vigiani, Zanè.

È presente altresì il senatore Rubinacci, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

ANGELINI CESARE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: «Trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione» (Numero 1247-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione».

Come i colleghi ricordano, dobbiamo continuare l'esame dell'articolo 10 al quale è stato presentato un emendamento concordato di questo tenore:

«Sostituire il primo comma, comprensivo delle lettere a), b) e c) con il seguente:

«Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, compete la liquidazione dell'intero Fondo di previdenza e dell'indennità di licenziamento di cui al precedente articolo 1, fatta eccezione:

a) dei casi di dimissioni volontarie nei quali spetta la liquidazione dell'intero fondo di previdenza esclusa l'indennità di licenziamento:

b) dei casi di licenziamento per motivi disciplinari per una delle cause che per i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione dello Stato

comportano di diritto la perdita del trattamento di quiescenza, nei quali casi spetta soltanto la liquidazione delle somme accreditate sul conto « B ». Il provvedimento relativo tuttavia è subordinato al parere dell'apposita Commissione di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo 15 aprile 1918, n. 381 » ».

C'è poi un altro emendamento al secondo comma dell'articolo tendente a sopprimere la parola « invece ».

BITOSSI. Nelle industrie private quando uno si dimette con 5 anni di anzianità ha diritto al trattamento di quiescenza, e in più ad una indennità di licenziamento, cioè a un *quid* che varia a seconda delle diverse categorie per ogni anno di anzianità.

PEZZINI, relatore. Ma questo è tutto personale che è assunto con contratti quinquennali.

BITOSSI. E dopo 5 anni automaticamente si interrompe il rapporto di lavoro ?

MONALDI. Si interrompe automaticamente.

GRAVA. Si tramuta però nello stesso tempo da rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato.

E sotto questo aspetto, proprio in quanto si viene a creare un rapporto a tempo indeterminato ritengo che in linea di giustizia dovrebbe esser prevista l'indennità di licenziamento per l'impiegato che si dimette.

A questo proposito vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su due punti soltanto. Che cosa è l'indennità di licenziamento ? Che cosa prevede in materia il Codice civile ? Il Codice civile rimanda ai contratti collettivi. Mi dispiace che non sia ancora presente l'onorevole Rubinacci, ma potrei ricordare che nel 1946, il 30 ottobre, fu concluso un contratto collettivo che credo sia stato proprio concluso da lui o per lo meno con la sua collaborazione. In questo contratto c'è la seguente dichiarazione: « È stata avanzata la richiesta da parte della Confederazione generale del lavoro di parificare il trattamento in caso di dimissioni a quello di licenziamento sia per gli operai che per gli impiegati . . . ».

PRESIDENTE. Onorevole Grava, stiamo discutendo l'articolo 10. Veda di restare nell'argomento.

GRAVA. L'articolo 10 tratta dei licenziamenti e quindi sono in argomento affermando che gli impiegati che danno le dimissioni devono avere l'indennità di licenziamento.

Questo che noi esaminiamo si può considerare un contratto *sui generis*, un contratto privato tanto è vero che non volete considerare questi impiegati come impiegati di ruolo.

PEZZINI, relatore. Io contesto che il trattamento degli impiegati anche nelle aziende private sia quello ricordato dal senatore Grava.

GRAVA. Ad ogni modo, nei contratti collettivi si tiene conto dell'anzianità tanto che si parla di indennità di licenziamento o indennità di anzianità. Questa è la mia opinione, e non è soltanto mia ma anche di molti autori di diritto del lavoro.

Ad ogni modo, non insisto nel mio emendamento perchè non voglio mettere dissenso fra i colleghi; faccio soltanto questa osservazione perchè l'altro ramo del Parlamento possa tenerla presente e approfondire di conseguenza la questione.

SACCO. Desidero sapere perchè, all'articolo 1, mentre si parla sotto la lettera a) di « stipendio » si usi poi nella lettera b) l'altra espressione « solo stipendio ».

Ora che differenza c'è tra stipendio e solo stipendio ? Il solo stipendio è quello che resta detratte tutte le aggiunte ?

Ma allora non se ne doveva parlare alla lettera b) a proposito dell'indennità di licenziamento, dato che la legge stabilisce che le mensilità che si liquidano ricomprendano tutte le renumerazioni.

Si potrebbe, a mio avviso, eliminare la contraddizione cancellando la parola « solo ».

Vi è poi l'altra lacuna relativa alla liquidazione; la liquidazione si matura con l'interruzione del rapporto. Alla fine del quinquennio vi è un momento in cui il rapporto viene interrotto. In quel momento si matura il diritto perfetto alla liquidazione, ma l'impiegato ha allora di fronte due possibilità: quella di essere riassunto con un altro impegno oppure quella di andarsene. Se se ne va, ritira la liquidazione, ma se rimane deve essere in facoltà di chiedere la liquidazione e di ritirarla oppure di lasciare la somma e il conto nella cassa per lucrare degli interessi composti. Ora di questo nella legge non si fa cenno; non è chiaro cioè se nel momento in cui si interrompe il rapporto sia perfetto il diritto dell'impiegato a ricevere la liquidazione.

MONALDI. Desidero dare un chiarimento: nel nuovo testo dell'articolo 10 è contemplata

proprio la situazione di cui parla l'onorevole Bitossi. L'onorevole Bitossi dice che nelle industrie private, nei rapporti di impiego privato al quinto anno si ha il diritto alla liquidazione dell'indennità di licenziamento.

BITOSSI. Dopo scaduto il quinto anno.

MONALDI. Nella nostra fattispecie è esattamente lo stesso perchè là dove l'impiegato voglia interrompere il contratto di impiego ha diritto all'indennità di licenziamento perchè è finito il rapporto. Non si parla più di dimissioni volontarie: in questo caso c'è l'interruzione del rapporto e quindi si ha diritto all'intero fondo di previdenza. Mi pare quindi che stiamo discutendo su un problema inesistente.

FARENA. Al compimento del quinto anno si rinnova automaticamente il contratto. Poniamo ora il caso che dopo 6 mesi del nuovo quinquennio l'impiegato venga licenziato in tronco. Perde allora l'intera indennità anche per i cinque anni precedenti in cui ha tenuto una buona condotta? Vorrei sapere se effettivamente avviene così.

BITOSSI. Senz'altro, se viene licenziato in tronco perde il suo diritto. Io desidero anzi sapere se avviene lo stesso anche nel caso che dopo sei mesi del nuovo quinquennio egli dia le dimissioni.

MONALDI. Certamente.

BITOSSI. Credo che questa sia una ingiustizia. Ogni attività ha bisogno di una certa continuità di lavoro da parte dei dipendenti e se si desse facoltà al lavoratore in qualunque momento di dare le dimissioni conservando il diritto all'indennità avremmo senza dubbio una serie di interruzioni nel lavoro: ma io penso che dopo un certo periodo di tempo, come quello di 5 anni, in cui il lavoratore ha acquistato dei diritti per aver prestato la sua attività continuamente ed è stato riconosciuto idoneo ad avere una proroga per altri cinque anni, se per un caso fortuito, è costretto a chiedere la liquidazione, dopo che è iniziato il nuovo quinquennio, penso che sia ingiusto non dargli la liquidazione per i cinque anni trascorsi.

MONALDI. Credo si possa accettare la proposta del senatore Bitossi e dirò anche perchè. In effetti in caso di dimissioni volontarie, in qualsiasi tempo, si perde, presso gli enti para-

statali, il diritto all'indennità di licenziamento però nel caso che durante il rapporto un impiegato venga ad essere licenziato perchè ad esempio non c'è più un determinato lavoro da svolgere, in questo caso l'ente paga l'intero importo dello stipendio per tutto il quinquennio, principio questo che nel caso nostro non è stato fissato.

A me pare quindi che la proposta del senatore Bitossi possa essere accettata; bisogna ora trovare una esatta formulazione.

JANNUZZI. Mi pare che la proposta dell'onorevole Bitossi debba essere senz'altro approvata e credo anzi che si debba stabilire espressamente che l'indennità di licenziamento spetta sia per la cessazione del rapporto dopo il quinquennio quando un altro quinquennio è iniziato sia per la cessazione del rapporto alla fine del quinquennio; l'articolo 13 della legge precedente dice infatti che alla fine del quinquennio il rapporto può cessare e poichè la nuova legge disciplina interamente la materia della indennità di licenziamento così da avere efficacia abrogativa se noi non ripetiamo la disposizione può sembrare che alla fine del quinquennio l'indennità non spetti.

MONALDI. Proporrei la seguente formulazione: « L'indennità di licenziamento compete a chi interrompe il rapporto di impiego allo scadere dei singoli quinquenni. Si perde il diritto all'indennità di licenziamento qualora le dimissioni avvengano nel corso del quinquennio e solo per il periodo concernente quel quinquennio ».

BITOSSI. Io avrei aggiunto alla lettera a) del testo emendato «... a meno che non sia maturato il primo quinquennio, in tale ipotesi gli spetta l'intero trattamento ».

PRESIDENTE. L'importante è che colui che ha dato le dimissioni non perda il diritto per il quinquennio precedente.

SACCO. Io propongo il seguente emendamento: « Le spettanze al personale sono liquidate al termine di ogni quinquennio del rapporto di impiego; esse rimangono nel fondo con le modalità e le condizioni previste nella legge; sono peraltro liquidate all'impiegato in ogni caso di cessazione del rapporto, le spettanze liquidate e per i quinquenni compiuti ».

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

45ª RIUNIONE (22 dicembre 1950)

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io ritengo che sia inutile dire che sono liquidati alla fine di ciascun quinquennio. Diciamo piuttosto che quando si dimette, deve avere questo trattamento. Il problema c'è solo per l'indennità di licenziamento. Relativamente al fondo, abbiamo già detto che in caso di dimissioni volontarie gli spetta l'intero fondo di previdenza.

Proporrei quindi di aggiungere alla fine della lettera a) le seguenti parole: «...; ma qualora all'atto delle dimissioni, il dipendente abbia maturato uno o più periodi quinquennali di servizio, egli avrà diritto anche all'indennità di licenziamento per i periodi quindicinali, interi maturati;».

PRESIDENTE. Il primo comma dell'articolo 10, in base a questo emendamento, suonerebbe pertanto così: «Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, compete la liquidazione dello intero Fondo di previdenza e dell'indennità di licenziamento cui al precedente articolo 1, fatta eccezione:

a) dei casi di dimissioni volontarie, nei quali spetta soltanto la liquidazione dell'intero Fondo di previdenza; ma qualora, all'atto delle dimissioni, il dipendente abbia maturato uno o più periodi quinquennali di servizio, egli avrà diritto anche alla indennità di licenziamento per i periodi quinquennali interi maturati;

b) dei casi di licenziamento per motivi disciplinari, per una delle cause che per i dipendenti di ruolo dell'Amministrazione dello Stato comportano di diritto la perdita del trattamento di quiescenza, nei quali casi spetta soltanto la liquidazione delle somme accreditate sul conto «B». Il provvedimento relativo, tuttavia, è subordinato al parere dell'apposita Commissione di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381».

Chi approva questo comma è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Vi è ora il secondo comma nel quale si è proposto di sopprimere la parola «invece», cosicché risulta così formulato: «Spetta la liquidazione del solo Fondo di previdenza per le somme accreditate sul conto "B" ai

dipendenti che ottengano la nomina in uno dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato, anche posteriormente alle dimissioni, entro sei mesi dalla presentazione di queste».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al terzo comma:

«Nel caso di morte dell'impiegato in servizio il trattamento di previdenza costituito in suo favore e l'indennità di licenziamento sono dovuti al coniuge, ai figli ed agli altri eredi entro il secondo grado di parentela, osservate, per l'ordine ed il concorso degli aventi diritto, le norme del Codice civile in materia di successione».

JANNUZZI. Il terzo comma dell'articolo 10 prevede il caso di successione. Io qui vorrei fare una considerazione di carattere generale. Che cosa sono l'indennità di licenziamento e il fondo di previdenza? sono un diritto proprio del dipendente o un diritto che si matura a favore degli eredi, in caso di morte, come diritto proprio degli eredi, cioè come fosse un diritto a pensione?

VENDITTI. C'è un articolo del Codice, il 2122, che risolve la questione e pertanto non può sorgere alcun dubbio in proposito.

JANNUZZI. L'articolo del Codice civile citato dall'onorevole Venditti è il seguente: «Indennità in caso di morte. — In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità imputate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

«La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

«In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione medesima.

«È nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione delle indennità».

Noi quindi quando con il disegno di legge stabiliamo che le indennità di licenziamento e i fondi di previdenza sono dovuti al coniuge, ai figli ed agli altri eredi, entro il secondo grado di parentela, i quali succedono secondo le norme stabilite dal Codice civile (qui vera-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

45ª RIUNIONE (22 dicembre 1950)

mente non si dice nemmeno secondo la successione legittima o testamentaria e non si sa se si fanno salve le norme sulla successione testamentaria) allora noi innoviamo rispetto al succitato articolo del Codice civile. Questo è il punto da stabilire, se dobbiamo cioè innovare o meno rispetto a questo articolo del Codice civile.

Io ritengo che sarebbe opportuno rifarsi puramente e semplicemente al Codice civile, anche perchè il Codice contiene una disposizione, quella del secondo comma, di alto valore sociale, stabilendo che la ripartizione delle indennità se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo i diversi bisogni di ciascuno.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La disposizione è stata dettata evidentemente nell'interesse dell'Amministrazione, perchè l'Amministrazione non si è voluta esporre a discussioni circa lo stato di bisogno.

Io però, considerando le cose dal punto di vista sociale, sarei favorevole a dire che in caso di morte dell'impiegato in servizio, il trattamento di previdenza costituito in suo favore, è regolato dalle disposizioni dell'articolo succitato del Codice civile.

PRESIDENTE. Secondo la proposta del senatore Jannuzzi, il terzo comma dovrebbe quindi essere formulato nel seguente modo: « Nel caso di morte dell'impiegato in servizio il trattamento di previdenza costituito in suo

favore e l'indennità di licenziamento sono devoluti secondo le norme dell'articolo 2122 del Codice civile ».

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Vi è infine l'ultimo comma, del seguente tenore:

« Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente articolo, per coloro che hanno optato per la utilizzazione della totale contribuzione per la stipulazione di una convenzione assicurativa, alla liquidazione dei conti " A " e " B " deve intendersi sostituita quella del valore di riscatto delle corrispondenti polizze assicurative individuali emesse ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 4 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso, quale risulta con gli emendamenti approvati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Poichè gli articoli 11, 12 e 13 sono stati già approvati pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10.